

Gestori del contante

L'articolo 97 della legge 24/03/2012, n. 27 stabilisce, in linea con la normativa europea: *“per gestori del contante si intendono le banche e, nei limiti della loro attività di pagamento, le Poste Italiane S.p.A., gli altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento nonché gli operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche, compresi:*

- i soggetti la cui attività consiste nel cambiare banconote o monete metalliche di altre valute;

- i soggetti che svolgono attività di custodia e/o trasporto di denaro contante di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, limitatamente all'esercizio dell'attività di trattamento del denaro contante;

- gli operatori economici, quali i commercianti e i casinò, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote nei limiti di dette attività accessorie” (punto non applicabile alle monete).

Il C.N.A.C. ha condiviso con Confcommercio e Confida che le imprese di gestione di distributori automatici di alimenti e bevande non sono coinvolte nel processo di autenticazione delle monete e pertanto non sono tenute a censirsi in qualità di “gestore del contante”.